

Schema istituzionale di un'associazione di promozione sociale

Organo di controllo

Deve essere nominato se vengono raggiunti o superati due soglie su tre previste dall'art. 30 del d.lgs 117/2017 (patrimonio di 110.000€, entrate di 220.000€, 5 o più dipendenti).

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Revisione legale dei conti

Se due su tre delle soglie previste dall'art. 31 del d.lgs 117/2017 (patrimonio di 1.100.000€, entrate di 2.200.000€ nell'anno, 12 o più dipendenti) vengono superate sussiste inoltre l'obbligo di nominare un revisore legale o una società di revisione contabile. Qualora l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro potrà esercitare la revisione legale dei conti. .

elegge, se l'associazione supera le soglie previste

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo deve essere composto da più membri; si tratta dell'organo amministrativo dell'associazione e le sue competenze devono essere previste dallo statuto.

Presidente

Deve essere prevista la rappresentanza legale dell'associazione; assume la presidenza del consiglio direttivo e gli possono essere attribuiti ulteriori funzioni da parte dello statuto (p.es. la convocazione del direttivo e dell'assemblea).

Si consiglia di prevedere l'elezione di un vicepresidente che fa pure parte del consiglio direttivo.

elegge

Collegio dei probiviri

È composto da membri eletti da parte dell'assemblea dei soci. Ha la funzione di decidere su questioni relative al rapporto associativo, insorte fra i soci o fra il consiglio direttivo e singoli soci o gruppi di soci (non si tratta di un organo obbligatorio)

Revisori di cassa

Non si tratta di un organo obbligatorio (è quindi un organo diverso dal c.d. organo di controllo previsto dall'art. 30 del d.lgs 117/2017) che di solito ha il compito di controllare i contenuti del bilancio predisposto da parte del consiglio direttivo e di predisporre una relativa relazione per l'assemblea.

elegge, se tali organi sono previsti dallo statuto

Assemblea dei soci

Convocazione: l'assemblea dei soci deve essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente (convocazione ordinaria dell'assemblea). L'assemblea può avvenire inoltre, se il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (si tratta di una disposizione prevista per le associazioni riconosciute; si consiglia di prevederla anche per le associazioni non riconosciute).

Quorum strutturali e deliberativi dell'assemblea dei soci: si consiglia di prevedere i quorum previsti dall'art. 21 del codice civile (Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti). Per la modifica dello statuto deve essere previsto un quorum che sia superiore a quelli previsti per deliberazioni meno incisive (come p.es. l'approvazione del bilancio o l'elezione del consiglio direttivo). Ciò vale anche per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione; si consiglia di prevedere la maggioranza richiesta dal codice civile con riguardo alle associazioni riconosciute („Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.“).

Competenze: vedi pagina seguente.

I soci con diritto di voto formano

Soci

La qualità di socio assume chi ha partecipato alla costituzione dell'associazione o chi viene ammesso di seguito come tale da parte dell'organo competente dell'associazione (attenzione: se non è previsto nulla di specifico, i soci ammessi acquisiscono il diritto di voto solo quando saranno iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati). Le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale; gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I diritti (p.es. diritto di voto in assemblea, diritto di consultare i libri dell'associazione; anche eventuali altri diritti devono essere previsti dallo statuto) e gli obblighi (p.es. osservare le disposizioni statutarie, impegno attivo per la realizzazione delle finalità e/o pagamento della quota associativa ecc.) devono essere previsti dallo statuto.

Denominazione, forma giuridica e sede:

✓ Disposizione che prevede che l'acronimo APS sarà aggiunto alla denominazione a seguito dell'iscrizione come associazione di promozione sociale.
✓ Deve essere previsto che si tratta di un'associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
✓ Deve essere prevista la sede dell'associazione (indicare l'indirizzo; è possibile prevedere che il trasferimento della sede nello stesso Comune può avvenire con delibera del Consiglio direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria).

Finalità e assenza dello scopo di lucro:

L'associazione deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e deve essere escluso lo scopo di lucro. Deve essere previsto il divieto di distribuzione del patrimonio e di utili e avanzi di gestione fra gli associati; il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto nel rispetto della normativa vigente ad altri enti del terzo settore.

Attività:

✓ Deve essere previsto lo svolgimento in via prevalente o esclusiva di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017. Nella descrizione delle attività è importante, per quanto possibile, attenersi strettamente alla formulazione del Codice del Terzo settore. Qualora siano previste misure particolari più specifiche, tali misure devono essere precedute dalle attività di interesse generale previste dal Codice; devono essere comunque riconducibili alle attività di interesse generale indicate dallo statuto.
✓ Lo svolgimento di "attività diverse" ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 è consentito qualora lo statuto preveda espressamente che tali attività possono essere svolte e che sono secondarie e strumentali rispetto all'attività principale svolta nell'interesse generale.

Diritti e doveri dei soci: I diritti e gli obblighi dei soci devono essere previsti. Devono essere previsti il diritto di voto dei soci ed il diritto dei soci di consultare i libri dell'associazione (previsti ex art. 15 del d.lgs. 117/2017); le modalità di esercizio di tale diritto devono essere indicate dallo statuto (forma dell'istanza, organo competente, termine massimo entro il quale l'accesso viene garantito).

Volontariato:

L'attività deve essere svolta prevalentemente da parte dei soci dell'associazione.

Destinatari dell'attività:

Devono essere indicati i destinatari dell'attività; ai sensi dell'art. 35 del Codice del terzo settore le APS possono svolgere la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi

Elementi dello statuto di
un'associazione di
promozione sociale
(d.lgs. 117/2017
"Codice del Terzo settore")

Patrimonio:

Indicazione del patrimonio (necessario se l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica).

Organi dell'associazione:

Indicazione degli organi associativi (Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente; Organo di controllo, se necessario in base all'art. 30 del d.lgs. 117/2017; è possibile prevedere ulteriori organi) e della durata della carica degli organi associativi eletti dall'assemblea.

Consiglio direttivo e Presidente:

✓ Numero dei membri del Consiglio direttivo (organo di amministrazione) e competenze.
✓ Previsione della rappresentanza legale e delle altre competenze del Presidente

Organo di controllo:

Elezione da parte dell'assemblea, se necessario; numero dei membri, durata dell'incarico e attribuzioni)

Ammissione di nuovi soci:

Previsione dei criteri di ammissione di nuovi soci (l'ammissione deve avvenire sulla base di una istanza dell'interessato, previsione dell'iscrizione nel libro dei soci, organo competente per l'ammissione dei soci). L'eventuale diniego deve essere motivato

Esclusione di soci:

Devono essere previsti i criteri per l'esclusione di associati e organo che decide sull'esclusione.

Competenze dell'assemblea dei soci:

Devono essere previste/rispettate le competenze inderogabili dell'assemblea di cui all' art. 25 del Codice del Terzo Settore: a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b. nomina e revoca, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c. approvazione del bilancio; d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h. delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione. Per quanto riguarda lo scioglimento, lo Statuto prevede che il trasferimento dei beni dell'associazione ad altro ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea [qualora non si tratti di associazione riconosciuta, lo statuto può prevedere che tale decisione spetta ad uno degli altri organi dell'associazione che sia eletto da parte dell'assemblea]; i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

Eventuali ulteriori organi: Competenze e numero dei membri degli ulteriori organi (p.es. Collegio dei probiviri), se previsti dallo statuto

Disposizione finale:

Per tutto quanto non specificata-mente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le associazioni di promozione sociale.